

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

(Legge sul lavoro)

Modifica del 20 marzo 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 novembre 1997¹;

visto il parere espresso dal Consiglio federale dinnanzi al Consiglio nazionale il 18 dicembre 1997²,

decreta:

I

La legge sul lavoro³ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione:

Nel titolo che precede l'articolo 6, negli articoli 6 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 59 capoverso 1 lettera a e 60 capoverso 1, il termine «igiene» è sostituito con l'espressione «protezione della salute».

Art. 1 cpv. 1

¹ La legge è applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.

Art. 3a marginale, frase introduttiva e lett. a

Disposizioni
relative alla
protezione della
salute

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:

- a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;

Art. 5 cpv. 1

¹ Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d'assoggettamento dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (Ufficio federale).

1 FF 1998 978

2 BU 1997 N 2793

3 RS 822.11

Art. 6 cpv. 1 e 2^{bis}

¹ A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

^{2bis} Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ La durata massima della settimana lavorativa è di:

- a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;

*² Abrogato**Art. 10*

Lavoro diurno
e serale

¹ Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale.

² Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno e serale dell'azienda possono essere fissati diversamente tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale dell'azienda deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

³ Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Art. 12 cpv. 2-4

² Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente:

- a. le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;
- b. le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.

³ e ⁴ Abrogati

*Art. 14**Abrogato**Art. 15a*Riposo
giornaliero

¹ Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive.

² Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore.

*Art. 16*Divieto del
lavoro notturno

L'occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale secondo l'articolo 10 (lavoro notturno) è vietata. Rimane salvo l'articolo 17.

*Art. 17*Deroghe al
divieto del
lavoro notturno

¹ Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.

² Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

³ Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

⁴ Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

⁵ L'Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.

⁶ Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso.

*Art. 17a*Durata del
lavoro notturno

¹ In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.

² Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti consecutive su sette, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell'ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse.

Art. 17b

Supplemento
di tempo e
supplemento
salariale

¹ Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.

² Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all'inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un'ora.

³ Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non deve essere accordato se:

- a. la durata media delle squadre nell'azienda non supera le sette ore, comprese le pause, o
- b. il lavoratore di notte è occupato solo quattro notti per settimana (settimana di quattro giorni), o
- c. ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubblico.

⁴ Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dall'Ufficio federale che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2.

Art. 17c

Visita medica e
consulenza

¹ Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro.

² L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.

³ Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.

Art. 17d

Inidoneità al
lavoro notturno

Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.

Art. 17e

Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno

¹ Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.

² Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.

Art. 18

Divieto del lavoro domenicale

¹ Il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19.

² Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo.

Art. 19

Deroghe al divieto di lavoro domenicale

¹ Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.

² Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

³ Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

⁴ L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

⁵ Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.

Art. 20

Domenica libera e riposo compensativo

¹ Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l'articolo 24.

² Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva.

³ Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il depe-

rimonto di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.

Art. 20a

Giorni festivi
e cerimonie
religiose

¹ Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.

² Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l'articolo 11.

³ Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.

Art. 21 cpv. 3

³ L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 22

Divieto
di sostituzione
del riposo

Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.

Titolo che precede l'articolo 23

3. Lavoro continuo

Art. 23

Abrogato

Art. 24

Lavoro continuo

¹ Il lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione.

² Il lavoro continuo regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

³ Il lavoro continuo temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

⁴ L'Ufficio federale autorizza il lavoro continuo regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo.

⁵ L'ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di

regola, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media di sedici settimane.

⁶ Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e domenicale.

Titolo che precede l'articolo 25

4. Altre disposizioni

Art. 25

Rotazione

¹ La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.

² Durante il lavoro diurno e serale a due squadre, il lavoratore deve prendere parte uniformemente a entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno.

³ Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni e gli oneri stabiliti dall'ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all'alternanza delle squadre.

Titolo che precede l'articolo 26

Abrogato

Art. 26 cpv. 1

¹ A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della settimana lavorativa, possono essere emanate in via d'ordinanza altre disposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.

Art. 27 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.

^{1bis} Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.

Titolo che precede l'articolo 29

IV. Disposizioni di protezione speciale

1. Giovani

Art. 30 cpv. 2

² L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:

- a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
- b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.

Art. 31 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2-4

¹ ... L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.

² Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

³ I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.

⁴ Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

Titolo che precede l'articolo 33

Abrogato

Art. 33 e 34

Abrogati

*Titolo che precede l'articolo 35***2. Donne incinte e madri che allattano***Art. 35*

Tutela della salute durante la maternità

¹ Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.

² L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.

³ Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all'80 per cento del salario e a un'indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.

Art. 35a

Occupazione durante la maternità

¹ Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.

² Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento.

³ Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.

⁴ Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.

Art. 35b

Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità

¹ Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.

² Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto all'80 per cento del salario, oltre agli eventuali supplementi per il lavoro notturno, e a un'indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati dal capoverso 1, qualora non possa essere loro offerto un lavoro equivalente.

*Titolo che precede l'articolo 36***3. Lavoratori con responsabilità familiari***Art. 36*

¹ Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure.

² Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

³ Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere un permesso, fino a tre giorni, ai lavoratori che hanno responsabilità familiari per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati.

*Titolo che precede l'articolo 36a***4. Altri gruppi di lavoratori***Art. 36a*

L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.

Art. 47

¹ Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:

- a. l'orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e
- b. le relative disposizioni di protezione speciale.

² L'ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all'autorità cantonale.

Art. 48

¹ I lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda hanno il diritto di essere consultati sulle questioni seguenti:

- a. tutti i casi concernenti la protezione della salute;
- b. l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;

Affissione dell'orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata

Informazione e consultazione dei lavoratori

- c. i provvedimenti previsti dall'articolo 17e in caso di lavoro notturno.

² Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest'ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell'azienda.

Art. 64

Legge sulla partecipazione

La legge del 17 dicembre 1993⁴ sulla partecipazione è modificata come segue:

Art. 10 lett. a

La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti:

- a. sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 82 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni⁵ e protezione del lavoratore ai sensi dell'articolo 48 della legge sul lavoro⁶;

Art. 71 lett. b

Sono fatte salve, in particolare:

- b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell'interesse dei lavoratori;

II

Disposizioni transitorie

L'articolo 17b cpv. 2-4 entra in vigore:

1. per le donne che soggiacevano finora al divieto del lavoro notturno e che ora sono tenute a lavorare di notte: contemporaneamente alle altre disposizioni della presente legge;
2. per gli altri lavoratori: tre anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.

⁴ RS 822.14

⁵ RS 832.20

⁶ RS 822.11; RU 2000 1569

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 28 novembre 1998.⁷

² Entra in vigore il 1° agosto 2000.

10 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ FF 1999 915